

**PROVINCIA DI SONDRIO****SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA****Servizio caccia e pesca**

OGGETTO: DECRETO PRELIEVO TIPICA ALPINA - CA ALTA VALTELLINA

ORDINANZA N. 120**IL DIRIGENTE****PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 24, comma 2, della Legge Regionale 16.08.1993, n. 26, e successive modificazioni, "La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, di concerto con i comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia, previ censimenti della fauna selvatica stanziale e relativi piani di prelievo, prevedono un numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per singola specie e per cacciatore";
- in base all'art. 34, 1° comma, lettera b), è compito della Provincia di Sondrio indicare il numero dei capi di fauna selvatica stanziale prelevabili durante la stagione venatoria nel proprio territorio;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'attività venatoria in Provincia di Sondrio, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 23 giugno 2026, in cui si prevede che:

- "i Comitati di gestione comunicano alla Provincia l'eventuale scelta di autorizzare, nel proprio Comprensorio Alpino, la caccia alla lepre bianca anche ai cacciatori della specializzazione Tipica Alpina, suddividendo il piano di abbattimento della lepre bianca tra i cacciatori delle specializzazioni C e D, con le modalità da loro individuate";
- "la caccia alla tipica alpina e alla lepre si attua nell'arco massimo temporale dal 1° ottobre al 21 novembre, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti";
- "tutti i galliformi alpini e le lepri abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sull'apposita scheda e sottoposti al controllo da parte del personale incaricato nei luoghi preventivamente indicati dai comitati di gestione";
- "i galliformi alpini dovranno anche essere immediatamente marcati con l'apposito contrassegno";
- ogni cacciatore, autorizzato per la caccia alla tipica alpina e/o alla lepre, può prelevare massimo due capi di lepre bianca in ogni stagione venatoria;
- "i comitati di gestione dei c.a. istituiscono appositi luoghi presso i quali sottoporre a controllo tutti i capi di fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e lepre comune indicati nei piani di abbattimento ed abbattuti durante la stagione venatoria, per il rilevamento degli appositi dati biometrici" e che tale rilevamento dovrà essere effettuato da "tecnici laureati qualificati", secondo le indicazioni della Provincia;

VISTA la Deliberazione regionale n°XI/4169 del 30 dicembre 2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le misure tecniche per l'organizzazione di una gestione conservativa e adattativa dei Galliformi alpini di interesse venatorio sul territorio di Regione Lombardia e quindi anche in provincia di Sondrio, indicando in particolare le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio dei Galliformi alpini e della definizione dei piani di prelievo delle popolazioni e i successivi aggiornamenti approvati con DGR n°XII/6530 del 20 luglio 2026;

VISTO il Decreto n.11222 del 27/08/2026 della Direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste avente a oggetto l'approvazione dei distretti per la gestione del Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*) ai sensi della D.G.R n.6530 del 20 luglio 2026, che per il CAC Alta Valtellina, prevede l'individuazione del Distretto DG 12.

VISTO il Decreto Ministeriale del 30/04/2014 che istituisce le Zone Speciali di Conservazione, recependo le prescrizioni dettate dalla Deliberazione regionale n°1029 del 5 dicembre 2013 "Adozione delle misure di conservazione relative ai siti di interesse comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 siti di importanza comunitaria ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i.", e le deliberazioni n°64, 65, 66, 67 e 68 del Consiglio Provinciale del 28/09/2010 di approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di importanza comunitaria It 2040003 "Val Federia", It 2040005 "Valle della Forcola", It 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone", It 2040007 "Passo e Monte di Foscagno", It 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera", che prevedono le seguenti limitazioni per il prelievo della Pernice bianca:

-prelievo non superiore a 5 capi nelle ZSC It 2040003 "Val Federia", It 2040005 "Valle della Forcola" e It 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone";

-prelievo non superiore a 7 capi nelle ZSC It 2040007 "Passo e Monte di Foscagno" e It 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera".

Inoltre, in tutti i siti sopra elencati il prelievo della Pernice bianca non potrà comunque essere mai superiore al 10% del prelievo totale concesso nell'intero Comprensorio Alpino Alta Valtellina.

VISTE le prescrizioni dettate dal Decreto della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio della Regione Lombardia n°8089 del 9/09/2011 "Valutazione di incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Sondrio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, sui siti Natura 2000", in merito alla caccia a Galliformi alpini e Lepre bianca, e in particolare:

- obbligo di chiusura della caccia a Lepre bianca al raggiungimento del 95% del piano di prelievo;
- limitazione del periodo di caccia delle tre specie di Galliformi e della Lepre bianca nelle aree in cui il piano di abbattimento è limitato (<10 capi) al solo mese di ottobre;
- obbligo di esecuzione dei controlli di tutti i capi abbattuti di Galliformi alpini e Lepre bianca, che dovranno essere analizzati da un tecnico laureato qualificato;
- obbligo di immediata sospensione del prelievo di Galliformi e Lepre bianca qualora venga riscontrato un successo riproduttivo inferiore ai limiti previsti nello Studio di incidenza, nei Siti della Rete Natura 2000 in cui tale prescrizione è prevista nel Piano di gestione;
- obbligo di comunicazione dei risultati relativi alla verifica del successo riproduttivo (rapporto giovani/adulti) e dei risultati dei censimenti di Galliformi agli enti gestori dei Siti Natura 2000, al fine di valutare congiuntamente l'opportunità di sospendere il prelievo per la stagione venatoria successiva;

VISTO il decreto n°28 del 24 maggio 2022 del Dirigente del Settore Agricoltura della Provincia di Sondrio, con il quale viene approvata, per il territorio del CAC Alta Valtellina, la cartografia delle aree campione proposte, nell'ambito del documento di programmazione dei censimenti dei Galliformi alpini;

ATTESO CHE nel Comprensorio Alpino Alta Valtellina sono stati effettuati, previa autorizzazione, i censimenti e gli accertamenti del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca, secondo le modalità previste dalle Linee guida regionali sopra citate;

VISTA la relazione annuale sulla gestione faunistico-venatoria dei galliformi alpini e dei lagomorfi, con le relative proposte di prelievo, redatta dal dott. Michele Battoraro e trasmessa dal CAC Alta Valtellina in data 23 settembre 2026;

ACCERTATO che il C.A. Alta Valtellina ha richiesto, anche per la stagione 2026, l'accorpamento delle specializzazioni Tipica Alpina e Lepre;

ATTESO che il Servizio Caccia e Pesca, sulla scorta dei piani di abbattimento presentati, dei risultati dei censimenti dell'anno in corso e dei precedenti, degli abbattimenti e dei controlli dei capi abbattuti nelle passate stagioni, della valutazioni dei parametri di riferimento e dei calcoli dei prelievi ammissibili, basati su quanto previsto dalle Linee guida regionali, ha formulato le proprie valutazioni, stabilendo in particolare, al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo verificatosi nelle passate stagioni, la chiusura della caccia per Fagiano di monte, Pernice bianca e Lepre bianca al raggiungimento del 90% dei piani, fermo restando che sarà consentita la successiva assegnazione nominale dei capi rimanenti, se richiesto dal CA Alta Valtellina;

VISTI i decreti del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n° 184 e del 22 gennaio 2009, recepiti dalla Regione Lombardia con D.G.R. n°8/7884 del 30 luglio 2008 e D.G.R. n°8/9275 dell'8 aprile 2009, dove vengono stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) e, in particolare, si prescrive il divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Pernice bianca in tutte le ZPS del territorio lombardo (allegato A, lett. f, della D.G.R. 30 luglio 2008, n°8/7884, modificato dalla D.G.R. 8 aprile 2009, n°8/9275);

VISTA la Deliberazione regionale n°4429 del 30 novembre 2015 "Adozione delle misure di conservazione relative a 154 siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della rete ecologica regionale per la connessione ecologica tra i siti natura 2000 lombardi" e la deliberazione del Consiglio Provinciale n°23 del 25/05/2007 "Adozione del Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria IT2040012 "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzi", che prevedono i seguenti obblighi:

- verifica del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca nel carniere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nella ZSC qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Fagiano di monte: 0,5; Pernice bianca: 1,25;

RITENUTO di formulare il piano di abbattimento, per specie e per singolo cacciatore;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

DECRETA

1) di determinare, per il Comprensorio Alpino Alta Valtellina, nella corrente stagione, il numero massimo di capi abbattibili suddivisi per singola specie, fermo restando i limiti fissati dall'art. 24 comma 1 della L.r. 26/93 e di autorizzare ogni cacciatore ammesso alla caccia alla Tipica Alpina e alla Lepre a prelevare un numero totale di capi per singola specie, come indicato nello schema seguente, fermo restando che ogni cacciatore potrà abbattere un massimo di **10 capi complessivi tra galliformi e lepri, di cui al massimo 5 lepri**;

SPECIE	Piano abbattimento	Carniere personale
FAGIANO DI MONTE	15	4
PERNICE BIANCA	22	4
LEPRE BIANCA	10	Lepri totali 5 di cui solo 2 bianche
LEPRE COMUNE	18	

2) tutti i galliformi alpini e le lepri abbattuti dovranno essere immediatamente registrati sull'apposita scheda, nonché sottoposti al controllo da parte del personale incaricato nei luoghi preventivamente indicati dai comitati di gestione.

3) per tutte le specie di Galliformi alpini, all'atto dell'abbattimento il capo prelevato dovrà essere immediatamente marcato con l'apposito contrassegno;

4) di disporre che per il **Fagiano di monte**, al raggiungimento dell'80% del piano, venga valutato l'andamento del prelievo; qualora l'indice riproduttivo nel carniere risulti pari ad almeno 0,6 juv/ad, il piano di prelievo potrà essere incrementato, su richiesta del CAC Alta Valtellina, con la quota **di 5 capi**;

5) di disporre che per la **Pernice bianca**, al raggiungimento dell'80% del piano, venga valutato l'andamento del prelievo; qualora l'indice riproduttivo nel carniere risulti pari ad almeno 1 juv/ad, il piano di prelievo potrà essere incrementato, su richiesta del CAC Alta Valtellina, con la quota **di 5 capi**;

6) di disporre che, per la **Lepre bianca**, al raggiungimento dell'80% del piano, si possa integrare il relativo piano di abbattimento con una quota massima di 5 capi;

7) di disporre, per le specie **Fagiano di monte, Pernice bianca e Lepre bianca** la chiusura del prelievo al raggiungimento del **90%** del piano di prelievo, fermo restando che tutti i capi rimanenti potranno essere

successivamente assegnati nominativamente previa comunicazione scritta del CAC Alta Valtellina con indicazione degli assegnatari;

8) di disporre, in ottemperanza alle Deliberazioni n°1029 del 5/12/13 e n°4429 del 30/11/15, al Decreto della DGR Sistemi Verdi e Paesaggio n°8089 del 9/09/2011 e ai Piani di gestione dei siti citati in premessa **le seguenti prescrizioni:**

-abbattimento massimo di 5 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC seguenti: IT 2040003 "Val Federia"; IT 2040005 "Valle della Forcola" e IT 2040006 "La Vallaccia Pizzo – Filone", fermo restando che il prelievo in ognuno dei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;

-abbattimento massimo di 7 capi di Pernice bianca in ognuna delle ZSC IT 2040007 "Passo e Monte di Foscagno" e IT 2040011 "Monte Vago-Val di Campo-Val Nera" fermo restando che il prelievo nei Siti sarà chiuso al raggiungimento di tale numero;

-verifica del successo riproduttivo di Fagiano di monte e Pernice bianca nel cantiere del comprensorio alpino dopo 7 giornate di caccia, con successiva sospensione del prelievo nella ZSC IT2040012 "Val Viola Bormina-Ghiacciaio di Cima dei Piazzini" qualora non siano raggiunti i seguenti rapporti minimi tra giovani e adulti: Gallo forcello: 0,5; Pernice bianca: 1,25;

9) di disporre il **controllo di tutti i capi di Galliformi alpini e lepre abbattuti**, attuato da uno o due tecnici laureati ed esperti in biologia dei galliformi alpini e della lepre, nominati dalla Provincia su indicazione del Comitato di Gestione, presso il punto di controllo appositamente individuato ed istituito dal Comitato;

10) al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il Comitato di gestione trasmetterà alla Provincia la scansione delle schede biometriche di tutti i capi abbattuti, unitamente al database contenente i relativi dati biometrici.

Sondrio, 29/09/2026

IL DIRIGENTE
Dott. Gianluca Cristini

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005